TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 10033/2018 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mario Montanaro — Presidente

dott. Fabio Doro — Giudice relatore

dott.ssa Diletta Maria Grisanti — Giudice

nella causa iscritta al . promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 10.10.2018 da:

, con

l'avv. D'AVINO FABRIZIO IPPOLITO,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA (c.f. 80015000237),

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA**,

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La ricorrente, nata a Uteh, Benin City (Nigeria, Edo State) , ha impugnato il provvedimento del 17.8.2018, notificato il 13.9.2018, reso dal Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb10350711

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D. Lgs. n. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ella ha riferito che quando era in tenera età rimaneva orfana di padre, la madre trovava un nuovo compagno, quest'ultimo abusava di lei da quando aveva quindici anni e causa di tali abusi rimaneva incinta; essendo giovane, non si accorgeva dello stato di gravidanza, che veniva invece percepito dalla madre.

La madre voleva sapere chi fosse il padre, ma la ricorrente, minacciata di morte dal compagno della madre nel caso avesse rivelato l'accaduto, rimaneva reticente e fuggiva ad Abuja da uno zio paterno, imparava il mestiere di parrucchiera e dava alla luce suo figlio nel 2009.

Successivamente alla nascita del bambino, la moglie dello zio cacciava di casa la quale andava a vivere da un'amica fino a quando il figlio aveva tre anni; lo zio aveva avvisato la madre della ricorrente del fatto che ella aveva partorito, così riprendevano i contatti tra le due, ma nonostante le sollecitazioni del genitore, si rifiutava di tornare a casa.

Questo fino a che ad Abuja non iniziavano i conflitti dove i musulmani uccidevano i cristiani, a seguito dei quali la ricorrente decideva di tornare a Benin City, ma andando a vivere dalla nonna; mentre viveva con quest'ultima, il compagno della madre andava a trovarla per chiederle delle commissioni ma ella si rifiutava.

In seguito ı conosceva una ragazza di nome che non sapeva appartenere ad un gruppo cultista; un giorno proponeva alla ricorrente di portarla in un luogo dove avrebbe potuto essere aiutata e la notte stessa la portava in tale luogo, dove gli chiedevano di comprare una bevanda alcolica e di seguire un gruppo di uomini in un certo luogo, che l'avrebbero aiutata affinché il compagno della madre non la disturbasse più.

La ricorrente aveva paura di entrare, ma gli uomini le dicevano che se tornava indietro la avrebbero uccisa all'istante perché ormai conosceva il loro segreto; così, l' ı li seguiva e ciascuno degli uomini del gruppo consumava un rapporto sessuale con lei.

Il giorno dopo la ricorrente si recava da a chiederle spiegazioni su quanto accaduto, e l'amica le rivelava che aveva aderito ad un gruppo di cultisti; gli appartenenti a questo gruppo, tuttavia, non erano solo dei cultisti, ma anche dei criminali, e chiedevano all' ı di prendere parte alle loro azioni, ma ella si rifiutava dicendo di avere un figlio piccolo e pagando una somma.

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb10350711

Alla fine del 2015 il gruppo diceva alla ricorrente che non aveva più scuse e doveva partecipare alle azioni criminali, ma continuava a rifiutarsi.

I cultisti andavano a cercare la ricorrente a casa di sua nonna, che comprendeva che la nipote era entrata a far parte di un gruppo cultista e chiamava la madre della ricorrente.

Il fratello della ricorrente, che faceva parte di un gruppo di cultisti, prese le difese della sorella, chiamava il suo gruppo, antagonista a quello di cui faceva parte , e ogni volta che i due gruppi si incontravano si ammazzavano a vicenda.

La ricorrente e il fratello fuggivano perché il gruppo di cultisti di cui faceva parte voleva ucciderli; successivamente alla fuga, la ricorrente non aveva più notizie del fratello e si stabiliva prima in una chiesa e poi presso in negozio di un'amica, dove incontrava un uomo che aveva un negozio di parrucchiera e una vendita di cibo africano in Libia, tale Mr. John, che le prometteva un lavoro.

seguiva Mr. John in Libia ma arrivata là veniva dapprima trattenuta per tre giorni dagli asma boys e poi veniva venduta ad una signora che gestiva una *connection house* e che costringeva le ragazze a lavorare per lei senza protezione e senza telefono.

In seguito, la ricorrente e altre ragazze riuscivano a fuggire ma durante la fuga hanno incontrato tre ragazzi che le hanno tenute in ostaggio abusando di loro tutti i giorni, per una settimana; durante la prigionia, altre ragazze raccontavano loro che due avevano tentato la fuga ma erano state uccise.

, quindi, veniva presa, caricata in un bus e riportata alla *connection house*, dove rimaneva per altri due mesi.

Un giorno la *madame* comunicava alla ricorrente e alle compagne che aveva deciso di mandare qualcuna di loro in Italia, e faceva portare le interessate – tra cui anche la – verso il mare, in attesa di partire; prima della partenza, la *madame* prelevava parte dei loro peli e capelli, minacciandole che nel caso in cui successivamente all'arrivo in Italia non avessero contattato un suo riferimento presente nel territorio italiano, attraverso quel materiale avrebbe fatto loro del male.

La ricorrente giungeva in Italia in data 6.12.2016 ma non chiamava il numero della persona che era il contatto della madame in Italia; dopo un paio di settimane, chiamava la madre che la informava che Mr. John aveva chiesto delle informazioni su di lei e che la *madame* era arrabbiata perché la ricorrente non aveva pagato il debito e avrebbe usato i peli e i capelli per farle del male.

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb10350711

riferiva alla madre che quello non era l'accordo che aveva fatto con l'uomo e l'ultima volta che aveva sentito il genitore questa le aveva riferito che Mr. John continuava a disturbarla, la aveva fatta arrestare e pretendeva che la madre della ricorrente pagasse il debito contratto da quest'ultima.

In caso di rientro in Nigeria, teme di essere uccisa dai cultisti e che il patrigno abusi nuovamente di lei.

Con il provvedimento oggi impugnato la domanda veniva rigettata in quanto la vicenda narrata veniva considerata scarsamente attendibile sotto diversi profili; in particolare, non era chiaro perché la richiedente non si fosse rivolta alla polizia nigeriana, il racconto della fuga in Libia era generico e suscitava perplessità quanto riferito dalla ricorrente in merito al suo sfruttamento in Libia, anche in considerazione del fatto che appariva poco verosimile che la rete degli sfruttatori non fosse riuscita a ritrovare la ricorrente in Italia.

La ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato la sua vicenda personale e la sua credibilità, anche alla luce delle informazioni generali sul fenomeno della tratta delle giovani donne nigeriane e sul contesto complessivo della Nigeria, caratterizzato da violenza diffusa e frequenti violazioni dei diritti umani.

In punto di diritto, occorre premettere che il D. Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella *vis persecutoria* posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla *vis persecutoria* mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb10350711

generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*" (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli "*atti di persecuzione*" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb10350711

potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 del D. Lgs. n. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "per quanto possibile" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis*, Cass. n. 16202/2012; da ultimo Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).

Per quanto concerne, infine, la protezione umanitaria, va richiamato il combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018.

L'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non aveva accolto la domanda di protezione internazionale, ma ritenesse comunque sussistenti "*gravi motivi di carattere umanitario*", dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 285/1998.

Quest'ultima norma prevedeva a sua volta che la concessione della protezione umanitaria fosse subordinata all'esistenza di "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*".

Entrambe le disposizioni, come si è anticipato, sono state modificate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018, che ha a decorrere dal 5.10.2018 ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e lo ha

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb10350711f

sostituito con dei permessi di soggiorno c.d. "speciali" da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario ossia le cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-*bis*, del D. Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1., del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, c.d. "protezione speciale").

Il legislatore ha, dunque, sostituito la clausola "aperta" contenuta nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 con delle ipotesi tassative.

Il principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., tuttavia, non consente di applicare al caso di specie le nuove norme introdotte dal d.l. n. 113/2018 e pertanto la domanda di protezione umanitaria del ricorrente dovrà essere valutata sulla base della previgente formulazione dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 che sopra si è riportata dell'interpretazione che di tali disposizioni è stata e verrà data dalla giurisprudenza.

In particolare, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 4139/2011; n. 6879/2011; n. 24544/2011; n. 22111/2014), la protezione umanitaria costituisce una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori e condizione indefettibile per il rilascio di un permesso di soggiorno è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. n. 26887/2013 individua a mero titolo di esempio le seguenti ipotesi: cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese).

La protezione umanitaria è, quindi, un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, ma solo quando emerga la particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, che non sia tale da giustificare il riconoscimento delle misure maggiori.

Fino all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 nel nostro ordinamento mancava un elenco tassativo delle ipotesi di vulnerabilità, per cui ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, si poteva far riferimento a talune delle ipotesi previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998, che prevedeva:

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b03113e3faca2defb1035071f

a) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero corresse il rischio di essere perseguitato per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non fosse protetto dalla persecuzione (comma 1);

b) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero rischiasse di essere sottoposto a tortura, tenuto conto dell'esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (comma 1.1, introdotto dalla legge n. 110/2017);

c) il divieto di espulsione, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti di minori di anni diciotto (salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi) e delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio e del marito convivente;

d) l'espulsione con "*modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate*" di "*persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali*".

L'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998 è così formulato ancora oggi, e ad esso si può continuare a far riferimento per quelle fattispecie che, come quella in esame, sono disciplinate dalla normativa previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

I casi a) e b) configurano ipotesi di vulnerabilità in tutti i casi in cui la protezione internazionale non può operare, mentre le lett. c) e d), pur non prevedendo ipotesi di divieto assoluto di espulsione, forniscono comunque utili indicazioni per comprendere quando l'ordinamento ritiene esistente una situazione di vulnerabilità da prendere in considerazione.

Da ultimo, occorre rilevare che il diritto di asilo è stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti analizzati – rappresentati dallo "*status*" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario – cosicché non v'è più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).

Nel merito, si ritiene che la vicenda narrata alla Commissione sia sostanzialmente credibile per quel che concerne la sua sottoposizione a tratta, in quanto sotto questo profilo presenta riscontri esterni con i più recenti studi in materia di tratta delle persone dalla Nigeria.

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6950f2b0313fe3faca2defb1035071f

Il rapporto EASO 2015 (EASO, *Nigeria, La tratta di donne a fini sessuali*, Ottobre 2015, reperibile in italiano in https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf) conferma che la Nigeria è considerata un paese di origine, transito e destinazione per donne e minori costrette al lavoro forzato e alla tratta a fini sessuali, e ciò con numeri particolarmente significativi e che l'Italia e la Spagna sono le destinazioni principali delle donne oggetto di tratta.

Tra i fattori che hanno dato impulso a questa pratica, oltre alla domanda nell'Europa meridionale, vengono segnalatele difficoltà economiche, le limitate possibilità di lavoro, l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venir meno dei sistemi di sostegno (ad esempio per la perdita di familiari), la volontà di aiutare la propria famiglia e di maggiore autonomia e di avventura.

La tratta verso l'estero, peraltro, va distinta dalla tratta all'interno dei confini della Nigeria, che ha dimensioni molto maggiori e in molti casi rappresenta la prima tappa di un percorso che ha come meta finale uno Stato estero.

Il reclutamento delle donne avviene principalmente nell'Edo State, a Benin City e nei villaggi vicini, dove spesso vengono portate le donne provenienti dalle grandi aree rurali.

La maggior parte delle donne oggetto di tratta sono di etnia edo, ma anche yoruba, igbo e di altre etnie del Delta del Niger; hanno età compresa tra i diciassette e i ventotto anni, con una percentuale elevata di diciottenni-ventenni, in quanto le giovani si lasciano allettare più facilmente dalle promesse dei reclutatori; spesso sono persone che hanno perso il sostegno della famiglia o della comunità, provenienti da famiglie numerose e povere, economicamente fragili (ceto medio-basso), analfabete e scarsamente scolarizzate.

Nella società edo la prostituzione non viene accettata, cosicché molte donne che sono state fatte prostituire vengono ostracizzate; nondimeno, se la donna riesce a inviare denaro alla sua famiglia, è difficile che questa non accetti questo tipo di lavoro e molte donne che tornano dall'Europa tendono comunque a ostentare la loro ricchezza, diventando un modello per le più giovani.

Le donne vittime di tratta possono sapere che lavoreranno come prostitute, senza però rendersi conto delle condizioni in cui ciò avverrà o dell'effettivo ammontare del debito, oppure possono essere sottoposte a pressioni nell'ambiente in cui vivono, o ancora possono essere vittime di inganni o raggiri.

Alcune vengono ingannate sulle reali possibilità di guadagno, sulla possibilità di essere considerate regolari nel paese di destinazione, sull'entità reale del debito contratto, sulle condizioni di lavoro, sulla durata del lavoro e sulle violenze a cui potrebbero essere sottoposte.

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb10350711

Per la loro scarsa istruzione o capacità economica, alcune non sono in grado di valutare criticamente le offerte che ricevono, anche se nutrono dei sospetti.

L'UNODC, nel rapporto globale del 2014 sulla tratta di persone, osserva che normalmente, nella fase di reclutamento, le vittime vengono convinte a migrare con l'inganno o attraverso pressioni esercitate dall'ambiente in cui vivono, come la promessa di opportunità di studio, di una carriera come modelle o nello spettacolo, governanti, bambinaie, donne di servizio, parrucchiere, lavoratrici nel commercio di prodotti e abiti africani o in fabbriche, aziende agricole, industrie e ristoranti. Ad alcune, invece, è stato fatto credere che avrebbero potuto entrare in troupe musicali o prendere parte a eventi sportivi o feste religiose all'estero.

Esse considerano normale il fatto di dover pagare somme ingenti di denaro per approdare in Europa, in ragione della loro qualità di migranti.

Il Governo nigeriano, pur avendo elaborato varie misure per affrontare il problema della tratta delle donne, tra cui l'inasprimento delle pene e la fondazione di un'apposita agenzia (NAPTIP) non destina risorse sufficienti al contrasto del fenomeno, specie per quel che concerne l'eliminazione dei fattori che lo determinano, come la povertà, le disuguaglianze di genere e le altre disparità sociali, nonché la corruzione; nonostante tali sforzi, infatti, la pratica continua a rimanere diffusa.

Per quanto concerne il *modus operandi* della tratta, le organizzazioni attive variano notevolmente nel tipo, nelle organizzazioni e nella struttura, in quanto alcuni gruppi gestiscono una rete caratterizzata da un debole livello di aggregazione che per reclutare le vittime utilizza soprattutto i familiari, mentre altri sono ben strutturati e si appoggiano a soggetti di vario tipo, da reclutatori e agenti di viaggio a dipendenti delle agenzie di contrasto, da falsari professionisti a finanziatori e sfruttatori, creando reti capillari difficilmente sgominabili dalla polizia.

La figura chiave nel processo sono le *madam*, che ordinano le ragazze e in qualche caso provvedono al loro reclutamento, anche finanziando il viaggio; esse sorvegliano tutto l'*iter*, dal reclutamento allo sfruttamento, e alcune provengono loro stesse dal mondo della prostituzione e della tratta, con un sistema che viene definito come "autoriproduzione" dell'organizzazione.

Le *madam* esistono non solo in Nigeria, ma anche nel Paese di destinazione, le quali controllano le vittime dopo il loro arrivo, monitorandone e organizzandone le condizioni di vita e di lavoro, ritirandone i

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb10350711

guadagni, e mantenendo il contatto con la *madam* che opera in Nigeria, a cui talvolta sono legate da rapporti di parentela.

A questo tipo di *madam*, che occupano posizioni di vertice, si affianca un'altra tipologia di *madam*, che è coinvolto nella tratta di un numero limitato di parenti strette e organizza solo il lavoro sessuale e la distribuzione dei guadagni.

Esse vengono coadiuvate da un'unica persona che si occupa di vari compiti, oppure da più assistenti, con compiti specifici, che possono essere donne avviate alla prostituzione che ripagano il debito attraverso questi servizi (c.d. vittime-*madam*); l'assistente tuttofare può essere impersonato da un maschio (*master* o *boss*) o da una femmina (*vice-maman*).

Le strategie di reclutamento sono molteplici, in quanto in alcuni casi sono le stesse giovani donne che si mettono in contatto con giovani uomini per cercare un sistema per migrare in Europa, i quali si rivolgono a membri della propria famiglia e organizzano il viaggio con le loro reti; a Benin City, le ragazze che cercano un sistema per andare in Europa vanno in due nightclub chiamati "Italy" e "Spain", dal nome dei paesi in cui vengono inviate.

L'incontro con l'agente avviene spesso attraverso familiari, parenti, amici o la propria rete di contatti e il reclutamento avviene in ambienti che la vittima conosce bene, come a casa, nel quartiere, a scuola o al lavoro.

Questo può avvenire anche ad opera di perfetti sconosciuti, che agganciano le giovani per strada allettandole, come si è visto, con la promessa di un lavoro o di una istruzione, o che addirittura si rivolgono ai genitori delle ragazze, con il pretesto di portarle all'estero per lavorare, e ingannandoli in merito all'occupazione che le figlie svolgeranno in Europa.

Decisivo, spesso, è il ruolo della famiglia della donna, che esercita pressioni affinché questa emigri all'estero perché coi guadagni fornisca i mezzi necessari per vivere, a volte ben conoscendo la loro sorte, altre volte no.

La ragazza, quindi, viene messa in contatto con la *madam*, che, come si è visto, organizza il viaggio e a volte anche lo finanzia.

Nella maggior parte dei casi, viene percorsa la rotta dell'immigrazione illegale, data la difficoltà di ottenere dei visti d'ingresso: alcuni dei trafficanti organizzano tutto il viaggio, compreso il trasporto e i documenti, mentre altri forniscono solo informazioni su come migrare in Europa, il tutto verso corrispettivo.

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb10350f1f

Il costo del viaggio viene sostenuto dalle famiglie, che spesso si indebitano o vendono i loro beni, oppure dalle stesse donne.

In quest'ultimo caso, è frequente il "sistema del debito", nel quale la vittima si indebita e si impegna ad estinguerlo col ricavato delle proprie prestazioni sessuali, spesso senza sapere o senza comprendere sin dall'inizio l'entità del suo debito, le sue condizioni e il periodo di tempo necessario per estinguerlo; talora, il debito può addirittura essere aumentato per punire comportamenti inappropriati, come aborti e gravidanze.

La durata del periodo di tempo necessario per estinguere il debito è variabile, andando dai due ai cinque anni, e la modalità di estinzione più semplice è l'utilizzo dei guadagni delle proprie prestazioni sessuali, anche se le vittime molto spesso attingono ai propri risparmi o svolgono altri tipi di attività nei settori del commercio, delle pulizie e dell'agricoltura.

Di regola, finché il debito non è stato estinto, la vittima non può inviare denaro ai familiari, e quindi vi sono donne che nascondono i propri guadagni, le quali, se scoperte, rischiano di vedere incrementato il proprio debito di una "multa".

È la *madam* che stabilisce quando la vittima ha finito di ripagare il debito, estinto il quale la vittima viene lasciata libera, ma con dei rischi di vulnerabilità, legati a molteplici fattori: da un lato, infatti, può capitare che, appena prima dell'estinzione del debito, la *madam* denunci la donna alla polizia per ottenere la sua espulsione e evitarne la concorrenza; dall'altro, il fatto di essere lasciata sola e priva di risorse, induce la vittima a proseguire con la vendita di prestazioni sessuali, che garantisce introiti, oppure a diventare a sua volta *madam* o trafficanti.

Coloro che tentano di sottrarsi al pagamento del debito, vengono sottoposti a minacce, coercizioni e violenze fisiche, e così anche le loro famiglie e i figli minori rimasti in Nigeria; questo anche ad opera di santoni *juju*, che terrorizzano le donne con minacce di danni fisici, pazzia, sterilità o morte.

La partenza, infatti, è talvolta preceduta da giuramenti di tipo rituale che diventano mezzi di pressione e di intimidazione durante il periodo di sottoposizione a tratta; questi giuramenti suggellano il patto tra le donne che vogliono andare in Europa e i trafficanti, in quanto questi ultimi si impegnano a pagare tutti i costi del viaggio, mentre le prime promettono di restituire il denaro, di rispettare i trafficanti e di non denunciarli alla polizia.

Spesso viene fatto credere che il rituale contribuisca ad attirare clienti, a proteggere la persona da malattie, a renderla più forte, più equilibrata, più bella e più portata ad obbedire agli spiriti.

Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb1035071f

I giuramenti vengono officiati in santuari *ad hoc*, da capi religiosi tradizionali, che spesso sono complici dei trafficanti e garanti del debito contratto dalle giovani donne nei confronti della loro *madam*, con possibilità di rivalersi sui familiari della donna per il caso in cui il debito non sia onorato.

Le conseguenze prospettate per la violazione del patto, che non è rinegoziabile e valido ovunque si trovi la vittima, sono la punizione degli dei e quindi malattie gravi, pazzia, morte propria o dei parenti.

I riti, dunque, possono causare gravi problemi psicologici e addirittura psichiatrici, *sub specie* di disturbo post-traumatico da stress, e possono essere necessari degli anni perché le vittime li superino o si sentano al sicuro, e questo anche dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno in un paese di destinazione.

Non sempre, peraltro, si ha questa pratica, e non tutte le donne vi credono, specie dopo essere arrivate in Europa; quanto alle donne cristiane, se alcune non giurano per via della loro fede, altre lo fanno perché il cristianesimo si mescola spesso al culto degli spiriti ancestrali e, quando sono malate o hanno bisogno di aiuto o conforto, tornano alle credenze tradizionali. Si sono registrati casi in cui i patti vengono addirittura suggellati con riti di preghiera nelle chiese pentecostali, con l'obiettivo di legittimarli ulteriormente.

Il viaggio può essere intrapreso o autonomamente, senza l'aiuto di alcuno, oppure, più frequentemente, con l'aiuto di uno *sponsor*, che esige la restituzione del denaro prestato con interessi particolarmente cospicui.

Le *madam* fanno affidamento su uomini che accompagnano le donne fino alla loro destinazione, tanto che la vittima viaggia con giovani chiamati *brother*, *trolley* o *dago*, che assoggettano le nuove vittime e le sfruttano sessualmente; talvolta, è la *madam* stessa che si muove e trasporta le vittime nel paese di destinazione.

La rotta prevalente e più collaudata sembra essere quella che porta le vittime ad attraversare la Nigeria in minibus (attraverso lo Stato di Kano, nella Nigeria settentrionale), quindi il confine con il Niger in auto, a piedi o in moto, per arrivare infine ad Agadez (in Niger) in camion. Da Agadez, le donne intraprendono un viaggio pericoloso attraverso il deserto del Sahara fino a giungere a città libiche come Zuwarah, Sabha o Tripoli. Da Tripoli e dalla costa libica occidentale, le vittime vengono portate via mare in Italia (Lampedusa) o a Malta.

Nei Paesi di transito della tratta vi sono dei campi ad hoc in cui le vittime vengono trattenute, anche per anni, in condizioni di vita particolarmente dure, potendo essere costrette a vendere prestazioni sessuali in cambio di cibo, e senza poter contattare la propria famiglia.

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb1035071f

Inoltre, le donne vengono trasportate da una *connection house* all'altra, rinchiuse in queste case e sottoposte regolarmente a sfruttamento sessuale nei villaggi o nelle città lungo la rotta.

Alcune rimangono incinte e vengono sfruttate per l'accattonaggio, in quanto la legislazione dei paesi di destinazione vieta l'espulsione di donne in tali condizioni; questo aggrava la loro posizione, in quanto devono farsi carico del mantenimento sia della famiglia in Nigeria sia del bambino, e le induce a continuare a lavorare come prostitute per guadagnare il più possibile.

Frequente è l'utilizzo di documenti falsificati e contraffatti, la fuga dai centri di accoglienza per incontrarsi con il trafficante o la *madam* e vengono fatte prostituire.

In caso di rientro in Patria, dove la prostituzione non è accettata sul piano morale, vengono accettate solo se tornano con denaro, mentre se tornano senza denaro o sono state espulse, vengono emarginate e rifiutate dalla loro stessa famiglia.

Difficilmente il rimpatrio è volontario, in quanto le donne non si fidano della capacità delle autorità nigeriane di proteggerle dai trafficanti o di aiutarle a trovare mezzi di sostentamento e temono per la loro incolumità nelle frequenti ipotesi in cui non sono riuscite a ripagare il proprio debito.

In caso di rientro, ove la donna non veda confermata la sua condizione di vittima trafficata, può accadere che sia trattenuta dalla polizia e liberata solo dopo il pagamento della tangente.

Le vittime che rientrano senza denaro o sono state espulse sono assoggettate, come si è detto, ad un forte stigma sociale, venendo accusate di essere dissolute e avide e obbligate dai genitori a tornare a farsi sfruttare, anche su minaccia dei trafficanti.

Vi sono informazioni contrastanti per quanto concerne la sicurezza delle vittime di tratta rimpatriate.

Secondo alcuni, le vittime che hanno testimoniato contro i trafficanti non vanno considerate a rischio, in quanto i trafficanti temono di essere esposti al rischio di essere arrestati dalla polizia e preferirebbero rimandare la vittima in Europa.

Altri, invece, affermano che vi sarebbero stati casi di ritorsioni, violenze, rapimenti e incendi delle case delle vittime, specialmente di quelle che non avevano pagato il loro debito, mentre più rari erano gli episodi di vendetta ai danni di testimoni, fermo restando che le vittime difficilmente erano dispone a testimoniare contro trafficanti e *madam* che fossero legati da vincoli di parentela; in altri termini, i debiti non pagati sono considerati un rischio per la sicurezza delle donne più di quanto lo sia testimoniare contro i trafficanti.

695f0f2b0313fe3faca2defb10350711 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb10350711

La possibilità di ottenere protezione dallo Stato contro queste forme di aggressione vi è in astratto, ma non sul piano pratico, in ragione della corruzione delle forze di polizia, che consente a qualsiasi trafficante di rimanere immune da procedimenti penali, e della limitatezza delle risorse e delle competenze tecniche della NAPTIP.

Infine, concreto è il rischio del c.d. *retrafficking*, in quanto molte delle vittime rimpatriate in Nigeria cercano di tornare in Europa prima possibile, o di propria iniziativa, o su pressione da parte del trafficante o della *madam* a cui spesso non hanno finito di ripagare il debito o della loro stessa famiglia, delusa dal fatto che le vittime non hanno corrisposto alle loro aspettative di conquista dell'agiatezza; secondo una fonte, a causa dello stretto rapporto tra la famiglia o la comunità della vittima e i trafficanti, la vittima rischia di essere ritrafficata anche quando non ha nessuna intenzione di ripartire.

Nel caso di specie appaiono ricorrere molteplici degli elementi indicati nel rapporto, in quanto la ricorrente:

a) proviene da Benin City, luogo di prevalente origine delle vittime di tratta;
b) al momento del reclutamento si trovava nella fascia d'età tipica delle vittime di tratta e in una condizione di estrema vulnerabilità, essendo una ragazza madre, orfana di padre e vittima di abusi da parte del compagno della madre (anche queste verosimili, in considerazione della condizione della donna nella società nigeriana);
c) il reclutamento è avvenuto ad opera di un soggetto sconosciuto, nel negozio di un'amica della ricorrente, con la promessa di un lavoro in realtà inesistente;
d) il rapimento subito dagli Asma Boys è coerente con quanto risportato dalle informazioni generali, che attestano l'esistenza e le pratiche di questo gruppo criminale
e) (cfr. UN Security Council, *Letter dated 5 September 2018 from the Panel of Experts on Libya established pursuant to resolution 1973 (2011) addressed to the President of the Security Council; Final report of the Panel of Experts on Libya established pursuant to resolution 1973 (2011) [S/2018/812]*, 5 Settembre 2018, in https://www.ecoi.net/en/file/local/1443181/1226_1536757472_n1824384.pdf: «*The women described frequent assaults by Libyan criminal groups composed of young men known as "Asma boys", notably in Sabha and Tripoli. Armed with knives and firearms, these men attacked the "connection houses" at night, sexually abused the women and extorted protection money*"; Amnesty International, *Libya's dark web of collusion: Abuses against Europe-bound refugees and migrants*, 11 dicembre 2017, report reperibile al link https://www.ecoi.net/en/file/local/1420974/1226_1515397688_mde1975612017english.pdf: «*Many*

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb1035071f

are fearful of "Asma Boys", a term used to refer to young members of armed criminal gangs, who are known for kidnapping and torturing refugees and migrants for money»; cfr. anche Libia – Gruppo "Asma Boys", report reperibile in https://crprotezioneinternazionale.files.wordpress.com/2017/10/libia-e28093-gruppo-e2809casma-boyse2809d.pdf);

f) la ricorrente ha fatto riferimento alla prostituzione in Libia, luogo tipico di sfruttamento delle vittime di tratta prima dell'ingresso nel mercato europeo, ad un rituale di giuramento prima della partenza per l'Italia e alla minaccia di morte in caso di tradimento del patto, all'esistenza di un debito che ella dovrebbe ripagare con il suo lavoro alla *madame* (anche questo elemento che ricorre spesso, come indicato dalle informazioni sopra riportate) e al fatto che quest'ultima le avrebbe fornito un contatto da chiamare al momento dell'ingresso nel mercato europeo, ancora una volta secondo le modalità tipiche di funzionamento delle reti di reclutamento e di sfruttamento della prostituzione.

Alla luce delle informazioni che si sono riportate, inoltre, in caso di rientro in Nigeria, in considerazione della sua giovane età, del fatto che sarebbe priva di riferimenti familiari e della zona di provenienza, la ricorrente potrebbe rischiare di essere nuovamente sottoposta a tratta, senza ottenere adeguata protezione da parte dello stato.

La fattispecie in esame costituisce un caso in cui deve essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, in quanto lo sfruttamento sessuale costituisce un atto di persecuzione che a cui la ricorrente è esposta in ragione della sua appartenenza al gruppo sociale delle donne.

Ne consegue che la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato va accolta, con assorbimento delle restanti; a fronte della coerenza intrinseca ed estrinseca della narrazione negli aspetti sostanzialmente rilevanti, i profili di criticità rilevati dalla Commissione appaiono recessivi, dovendo peraltro osservarsi che la mancata ricerca di protezione da parte delle forze dell'ordine potrebbe effettivamente ritenersi giustificata alla luce della condizione soggettiva della ricorrente e dell'inefficienza della polizia nigeriana.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, occorre tener conto che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. n. 30876/2018 e n. 18583/2012).

Firmato Da: DORO FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169f32 - Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb10350711

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso presentato da , e, per l'effetto, accerta il diritto della stessa alla concessione dello *status* di rifugiata;

nulla sulle spese;

liquida, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 19 settembre 2019

Il Giudice relatore

dott. Fabio Doro

Il Presidente

dott. Mario Montanaro

Firmato Da: MONTANARO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb1035071f